

Decreto governance

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Interventi rilevanti sui settori della conoscenza.



SCHEDE DI APPROFONDIMENTO



WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Sommario

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
GREEN PASS	6
SCUOLA	7
UNIVERSITÀ, RICERCA E AFAM.....	9
AFAM.....	12
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.....	17
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	18
INTERVENTI VARI.....	19

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 della Legge 108/21 di conversione del decreto legge 77/21 (Monitoraggio parlamentare)

Sintesi contenuto La norma regola le **modalità di monitoraggio da parte del Parlamento** dell'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del rispetto dei termini entro i quali gli stessi progetti devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee. In particolare **il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti**

- le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59)
- i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR.
- i documenti, riguardanti le materie di competenza delle stesse Commissioni, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.

Sulla base delle informazioni e dei documenti ricevuti le Commissioni parlamentari

- monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure
- formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

Il monitoraggio fa in particolare riferimento al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle **priorità trasversali** del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani.

Inoltre il Senato e la Camera possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una **convenzione** per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal **Sistema informativo unitario «ReGiS»**. Il sistema ReGiS è stato istituito dalla Legge di bilancio 2021 (Legge 178/20 art. 1 comma 1043) con lo scopo supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, ed è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 1 (Definizioni)

Sintesi contenuto L'articolo 1 stabilisce che la **finalità del provvedimento** è quella di definire del quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030. Il medesimo articolo al comma 4 elenca una serie di definizioni utili per comprendere il contenuto del decreto legge.

- a) «**Cabina di regia**», l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;
- b) «**Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia**», il fondo di cui all'articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) «**PNC**», il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- d) «**PNRR**», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
- e) «**interventi del PNRR**», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- f) «**Regolamento (UE) 2021/241**», il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- g) «**Segreteria tecnica**», la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente;
- h) «**Semestre europeo**», il processo definito all'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
- i) «**Servizio centrale per il PNRR**», la struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l) «**amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR**», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
- m) «**Sistema Nazionale di e-Procurement**», il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- n) «**Sogei S.p.A.**», la Società Generale d'Informatica S.p.A. di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- o) «**soggetti attuatori**», i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
- p) «**Tavolo permanente**» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;
- q) «**Unità di audit**», la struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione **del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241**;
- r) «**Unità di missione**», l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;
- s) «**PNIEC**», il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Art. 8
(Coordinamento della fase attuativa)

**Sintesi
contenuto**

Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Conseguentemente sia il Ministero dell'Istruzione che il Ministero dell'Università e della Ricerca dovranno individuare tra quelle esistenti, la **struttura di livello dirigenziale generale** di riferimento **ovvero istituire una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale** fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale. A tal fine **i ministeri dovranno adottare entro 29 agosto 2021 il provvedimento di organizzazione interna** con apposito decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito di un **protocollo d'intesa nazionale tra il governo e le parti sociali più rappresentative**, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR (e quindi anche i due Ministeri sopra indicati):

- prevede periodici **Tavoli di settore** finalizzati e continui
 - sui progetti di investimento
 - sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
 - sull'impatto diretto e indiretto, anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali
- assicura un **confronto preventivo** sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti.

GREEN PASS

Articolo 42

(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

- Sintesi contenuto** Ai fini dell'emissione, rilascio e verifica del Green pass (certificazione COVID-19 interoperabile a livello nazionale ed europeo), si realizza la **piattaforma nazionale-DGC** attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A. Oltre che attraverso tale piattaforma, gli interessati possono accedere alle certificazioni attraverso l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) o tramite le applicazioni "IO" e "Immuni".
Per il servizio di sms necessario al recapito dei codici, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro.
- Il nostro giudizio** Si tratta sicuramente di **intervento positivo che però si scontra ancora con ritardi e intoppi della macchina burocratica**: spesso nel FSE è presente un certificato vaccinale ma non il green pass; talvolta chi si rivolge in farmacia o al proprio medico di famiglia non riesce a ottenere il green pass in quanto il codice (*AUTHCODE, in caso di certificato di avvenuta vaccinazione; CUN, in caso di tampone molecolare; NRFE, in caso di tampone antigenico; NUCG, in caso di guarigione dal COVID-19*) non arriva o per problemi di trasmissione o perché non sono stati caricati nella piattaforma nazionale i dati necessari.

SCUOLA

Articolo 39-quinquies comma 1 (Anagrafe Nazionale dell'Istruzione)

Sintesi contenuto

Con il primo articolo, 39 quinquies, viene **istituita**, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, **l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST)**.

Tale nuovo organismo, realizzato dal Ministero dell'Istruzione, sostituisce le anagrafi e le banche dati oggi esistenti degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità. Gli enti locali in ogni caso mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

A tali dati potranno accedere per le loro finalità istituzionali gli enti locali, le scuole e le pubbliche amministrazioni. L'ANIST mette inoltre a disposizione del Ministero dell'Interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). **I cittadini potranno consultare i propri dati e ottenere le relative certificazioni tramite apposite procedure previste dalla legge.**

Infine con apposito Decreto del Ministero dell'Istruzione saranno stabiliti i **contenuti e le misure di sicurezza** a tutela dei dati acquisiti.

L'allineamento dell'ANIST con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID (Agenzia per l'Italia digitale) in materia di interoperabilità.

Il nostro giudizio

L'istituzione dell'ANIST **può costituire un avanzamento significativo** se varrà a velocizzare l'operatività delle strutture nazionali e locali nell'espletamento delle procedure amministrative e di servizio e **se varrà a decomprimere le scuole da molti elementi di replicazione degli atti** che diventano soffocanti e frustranti per gli operatori delle scuole. Una problematica che abbiamo posto all'attenzione della politica e dell'amministrazione ormai da molti anni e che mai, nonostante i consensi che ai tavoli di confronti venivano manifestati dalla controparte, finora era stata recepita.

Articolo 39-sexies (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

Sintesi contenuto

In sostanza **il Decreto estende i servizi dell'attuale società operante al Ministero delle Finanze dal 2008**, occupandosi dei dati del personale e di tutto il sistema informatico del Ministero in materia di organizzazione e funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche (USR, AT e Scuole), di supporto alla raccolta, sistematizzazione e analisi multidimensionale dei relativi dati, della spesa per il personale scolastico, nonché di supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le

tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza. Tutto ciò senza nuovi oneri aggiuntivi.

Il nostro giudizio

I servizi informatici per il Ministero si dovranno occupare della gestione dati del personale, delle finanze e della molteplicità dei flussi informativi, ma se ciò avverrà, come pare, ad oneri finanziari invariati, dubitiamo che ciò che si faceva per un Ministero possa ora farsi per due. Finora si era parlato, in sede di confronto ai tavoli sulle semplificazioni svolti negli anni passati, di una spesa aggiuntiva di 50 milioni che facesse fronte alle necessità. Di ciò si è persa traccia.

Articolo 55

(Misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica)

Sintesi contenuto

L'articolo 55 prevede misure di semplificazione finalizzate ad **accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR** e garantirne l'organicità in due ambiti:

a) per gli **interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici** pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR.

b) per le **misure relative alla transizione digitale delle scuole**, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR.

Per il primo ambito le norme riguardano gli **enti locali** mentre relativamente al secondo va segnalato che viene attribuita ai **dirigenti scolastici**, per rispettare le tempistiche e le condizioni poste dai regolamenti europei, la possibilità di non dare applicazione ai commi 449 e 450 della legge 296/2006 sul ricorso per gli approvvigionamenti alle convenzioni quadro e al mercato elettronico e di derogare ai limiti e ai criteri fissati dal consiglio di istituto per l'attività negoziale relativa a forniture, lavori e servizi di importo superiore ai 10.000,00 euro. Ai dirigenti scolastici è anche consentito di **procedere direttamente all'attuazione degli interventi di carattere non strutturale**, previa comunicazione all'ente locale proprietario dell'immobile, per l'utilizzo delle risorse assegnate alle scuole e destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi.

Il Ministero dovrà predisporre l'**ennesima piattaforma digitale** alla quale potranno **accedere i revisori dei conti** delle scuole ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche.

Si segnala un **refuso** al comma 1 lettera a) punto 2) nel quale erroneamente si fa riferimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018 invece che al decreto interministeriale MIUR e MEF stesso numero e anno.

Il nostro giudizio

Con questo articolo **vengono attribuite ai dirigenti scolastici ulteriori responsabilità** rispetto ad interventi complessi per i quali **la legge non mette a disposizione alcun supporto tecnico e giuridico amministrativo**.

UNIVERSITÀ, RICERCA E AFAM

Articolo 64 commi 1-6

(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)

Sintesi contenuto Viene **soppressa** la disposizione in base alla quale la **valutazione dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale** di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è effettuata **tramite appositi comitati**, tenendo conto, in particolare, dei principi della **tecnica di valutazione tra pari**.

Viene **istituito** il **Comitato nazionale per la valutazione della ricerca** (CNVR), in **sostituzione** del **Comitato nazionale dei garanti della ricerca** (CNGR).

Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali

- **tre** componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca
- gli altri **dodici** sono designati, **nel rispetto del principio della parità di genere**,
 - **due** dal **Consiglio universitario nazionale**
 - **due** dalla **Conferenza dei rettori delle università italiane**,
 - **due** dalla **Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca**,
 - **due** dall'*European Research Council*
 - **due** dall'**Accademia nazionale dei lincei**
 - **uno** dalla *European Science Foundation*
 - **uno** dal **Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi**.

Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

In **prima applicazione**, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data del 31 maggio 2021 ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere.

L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile.

Il CNVR

- a) **indica** i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca
- b) **nomina** i componenti dei comitati di valutazione
- c) **provvede** allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi
- d) **definisce** i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi

di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

- e) **predispone** rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.

Vengono **modificate le competenze dell'Agencia nazionale per la ricerca** (ANR), in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca.

Articolo 39-quinquies comma 1

Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS)

Sintesi contenuto **Viene istituita a cura del Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).** A tal fine viene aggiunto l'art. 62-quinquies al codice dell'amministrazione digitale (DLgs. 82/05). Finalità dell'ANIS sono

- rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca,
- accelerare il processo di automazione amministrativa
- migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni.

L'Anagrafe è alimentata

- dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento,
- tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, (articolo 1-bis del decreto-legge 105/03).

L'ANIS

- rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore
- assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del MUR.

A tal fine l'ANIS

- assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza
- garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali

ANIS e ANPR

L'ANIS è costantemente allineata con l'Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR) per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

Accesso dei cittadini

All'ANIS possono accedere i cittadini che intendano consultare i propri dati anche ai fini certificativi, tramite

- SPID
- la carta di identità elettronica
- il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dati e privacy

Con apposito decreto (MUR di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione), da adottare entro il 31 dicembre 2021 acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Sono stabiliti

- i contenuti dell'ANIS, tra i quali
 - o i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi,
 - o i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del MUR cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;
- le garanzie e le misure di sicurezza da adottare al fine di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Linee guida dell'AgID sull'interoperabilità delle anagrafi

Con apposite Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in materia di interoperabilità è definito l'allineamento dell'ANIS con

- l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore,
- l'Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR)
- le altre anagrafi di interesse del MUR per le relative finalità istituzionali.

Articolo 66 bis comma 5

(Compensi dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca)

Sintesi contenuto Viene **abrogata** la disposizione della legge di bilancio 2015 (articolo 1 comma 343 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quale prescrive l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la **rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca**, al fine di realizzare una riduzione del Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE) pari a € 916.000 per l'anno 2015 e a € 1.000.000 dall'anno 2016.

Articolo 64, commi 8 e 9

(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni AFAM)

Sintesi contenuto La **quota massima di cofinanziamento dello Stato** per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla L. 338/2000 **è innalzata dal 50 al 75% del costo totale.**

Gli oneri trovano copertura con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il nostro giudizio Come è noto il PNRR prevede un'apposita misura nella Missione 4 denominata "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" con un finanziamento di quasi 1 miliardo di euro. Per una analisi di tale misura del PNRR è possibile consultare l'apposita [scheda di lettura](#).

AFAM

Art. 64 commi 7 e 7-bis (Cofinanziamento di investimenti su nuove sedi e strutture già esistenti delle istituzioni AFAM)

Sintesi contenuto I commi 7 e 7-bis prevedono **un'autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro per il solo 2021** per

- la **realizzazione di interventi di investimento** finalizzati alla **rigenerazione delle periferie urbane disagiate** attraverso la realizzazione di **nuove sedi delle istituzioni** dell'alta formazione, artistica musicale e coreutica
- la **tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico** delle medesime istituzioni.

Tali risorse **saranno assegnate alle istituzioni AFAM a titolo di cofinanziamento** dei suddetti interventi.

Le risorse provengono

- per **8 milioni di euro** dalla corrispondente riduzione del fondo "per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" istituito con la [legge 311/04](#) come rifinanziato dal fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (art. 1 comma 14 della [Legge 160/19](#)).
- per 4 milioni di euro provenienti dai residui 2020 del medesimo fondo

Ricordiamo che la legge di bilancio 2021 (Legge 178/20 art. 1 comma 549) ha istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca per il periodo 2021-2035. Il fondo è **finalizzato a promuovere interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico** delle università, **delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica** e degli enti di ricerca. Per l'AFAM sono previsti complessivamente 120 milioni di euro di cui 4 milioni per il 2021. Tali risorse sono state ripartite con [Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 646 del 31 maggio 2021](#),

Inoltre il [decreto interministeriale \(MUR-MEF\) 150 dell'11 febbraio 2021](#), in applicazione della legge di bilancio 2021 ([Legge 178/20](#)), ha fissato i criteri per l'attribuzione di 7 milioni di euro per il solo 2021 per **interventi strutturali** per gli edifici di particolare valore storico-artistico, **non di proprietà della Stato**, sedi di **Conservatori statali**.

Articolo 64 bis comma 2 lett. a)

Equipollenza dei diplomi accademici di I livello

Sintesi contenuto I **diplomi accademici di primo livello sono equipollenti ai titoli di laurea** rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al [decreto ministeriale 16 marzo 2007](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007

- a. classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche;
- b. classe L-3 per i diplomi rilasciati dalle altre istituzioni AFAM.

L'equipollenza è valida per

- **l'ammissione ai pubblici concorsi** per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso
- **l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università.**

La **disposizione è sostitutiva del comma 102** della [legge 228/12](#) che prevedeva l'equipollenza di tutti i titoli AFAM di primo livello alla classe di laurea L-3 e solamente ai fini dei pubblici concorsi.

Il nostro giudizio

Si tratta di una norma nella direzione della **totale equipollenza dei titoli AFAM** con quelli universitari. **L'ulteriore passo è quello di denominare "Lauree" anche gli attuali Diplomi Accademici.**

Articolo 64 bis comma 2 lett. b) Diplomi accademici di II livello

Sintesi contenuto

I diplomi accademici di II livello costituiscono **titolo di accesso** anche per **borse di studio, assegni di ricerca** e ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università. In precedenza l'ammissione era limitata ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione. Conseguentemente **viene modificato il comma 104 della Legge 228/12.**

Articolo 64 bis comma 3

Reclutamento a tempo indeterminato del personale EP e collaboratore

Sintesi contenuto

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento sul reclutamento, è possibile **assumere a tempo indeterminato** nei profili di collaboratore e di elevata professionalità "EP/1" ed "EP/2", utilizzando le **procedure concorsuali** previste dall'articolo 35 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

Tale norma si affianca alla disposizione che prevedeva la stabilizzazione dopo tre anni di contratti a tempo determinato ([Decreto Legge 104/13](#) convertito nella legge 128/13, art. 19 comma 3-bis).

Il nostro giudizio

Si tratta di una proposta assai rilevante in quanto prevede assunzioni a tempo indeterminato e, al tempo, stesso prevede nei concorsi **riserve di posti** per coloro che abbiano maturato 3 anni di servizio a tempo determinato, fornendo anche una **prima risposta agli EP1** che per anni hanno svolto le funzioni di EP2 garantendo la funzionalità di molte istituzioni AFAM. **Come FLC CGIL riteniamo opportuna una regia nazionale delle procedure** o attraverso una procedura nazionale o attraverso poche (massimo tre) procedure plurisede.

Articolo 64 bis comma 4 (Procedure autorizzative delle assunzioni)

Sintesi contenuto Fino alla data di entrata in vigore del regolamento sul reclutamento, **le assunzioni del personale docente e TA**, pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, **sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il nostro giudizio La procedura introdotta **dovrebbe consentire una forte semplificazione e accelerazione** rispetto a quella attuale, molto farraginosa, che prevede, dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, un Decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 64 bis comma 5 (Insegnamenti relativi al restauro)

Sintesi contenuto Nelle **Accademie di Belle Arti accreditate ad erogare percorsi di studio di restauro** che rilasciano titoli abilitanti per restauratori di beni culturali, il **reclutamento del personale** relativi ai seguenti settori artistico disciplinari

- ABPR24 Restauro per la pittura
- ABPR25 Restauro per la scultura
- ABPR26 Restauro per la decorazione
- ABPR27 Restauro dei materiali cartacei
- ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi
- ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro
- ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro
- ABPR74 Tecniche di formatura e di fonderia per il restauro
- ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro
- ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro

è **subordinato**

- al **possesso dei requisiti dei docenti** previsto dall'art. 29 comma 9 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al [D. Lgs. 42/04](#)
- all'**inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali** di cui all'articolo 182 del medesimo decreto legislativo, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento

Il nostro giudizio Si tratta di una **disposizione attesa da molto tempo** finalizzata a coordinare le disposizioni sul reclutamento AFAM con i requisiti e i vincoli previsti dal Codice dei beni culturali.

Occorre ora **verificare il reale impatto** della proposta normativa con l'attuale corpo docente di questi corsi.

Articolo 64 bis comma 6 (Definizione delle dotazioni organiche)

- Sintesi contenuto** Diventa **immediatamente operativa** la disposizione del Regolamento sul reclutamento (art. 8 comma 5 del [DPR 143/19](#)) che stabilisce che la **definizione dell'organico del personale docente e non docente** delle istituzioni AFAM, è approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- Il nostro giudizio** Si tratta di proposta normativa che dovrebbe **sbloccare la definizione dei decreti interministeriali** il cui ritardo nella emanazione sta comportando problemi nelle assunzioni del personale tecnico-amministrativo.

Articolo 64 bis comma 7 (Rimozione organi delle istituzioni AFAM)

- Sintesi contenuto** Gli organi previsti dal Regolamento sull'autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni AFAM (art. 4 del [DPR 132/03](#)) possono essere rimossi, con **decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, previa **diffida**, nei seguenti casi:
- per **gravi o persistenti violazioni di legge**
 - quando **non possa essere assicurato il normale funzionamento** degli organi o dei servizi indispensabili dell'Istituzione
 - in caso di **dissesto finanziario**, quando la situazione economica dell'Istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'Istituzione non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
- Con il decreto di rimozione si provvede alla **nomina di un commissario** che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi, nonché eventuali e ulteriori compiti finalizzati al ripristino della ordinata gestione della Istituzione.
- Il nostro giudizio** Con tale disposizione vengono definite la casistica e le procedure da utilizzare per rimuovere gli organi delle istituzioni AFAM. È omesso l'obbligo per il ministero di indicare nel provvedimento di rimozione, la **durata dell'incarico del commissario**.

Articolo 64 bis comma 8 (Sedi decentrate delle istituzioni statali)

- Sintesi contenuto** Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere favorevole dell'ANVUR, le istituzioni AFAM statali possono essere autorizzate a istituire **corsi di studio in sedi diverse dalla loro sede legale** e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
- A tal fine
- entro novanta giorni** con decreto del MUR, di natura non regolamentare, su proposta dell'ANVUR, ferme restando le dotazioni organiche dell'Istituzione, sono definiti

- le procedure per l'autorizzazione di tali corsi
 - i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie
 - i requisiti di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate
- 2) entro i **successivi 12 mesi** le Istituzioni statali che hanno già attivi corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione, laddove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative.

Le istituzioni statali di cui al punto 2 che non ottengono l'autorizzazione, assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime Istituzioni ovvero presso altra Istituzione. **I titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.**

Articolo 64 bis comma 9

(Interpretazione autentica per l'inserimento nelle graduatorie nazionali del personale docente)

Sintesi contenuto Possono essere **inseriti nelle graduatorie nazionali 205 e 205-bis** coloro che abbiamo maturato il requisito dei **tre anni di servizio esclusivamente nelle istituzioni** di alta formazione e specializzazione artistica e musicale **statali italiane**. A tal fine l'emendamento ha previsto una **norma di interpretazione autentica** dell'art. 1 comma 655 della Legge 205/17.

Articolo 64 bis comma 10

(Proroga di un anno della possibilità di conseguire il diploma di vecchio ordinamento)

Sintesi contenuto Il **termine ultimo** di validità ai fini dell'equipollenza dei **diplomi finali di vecchio ordinamento** con i diplomi accademici di II livello, è **prorogato al 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 64 commi 6-quater e 6-quinquies (Incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell'Istruzione)

- Sintesi** Il comma 6-quater autorizza il Ministero dell'istruzione ad assumere, nel
contenuto biennio 2021-2022, **in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali un contingente di alta professionalità pari a 50 unità**, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3.
- Le assunzioni hanno la finalità
- di sviluppare, sperimentare e mettere a regime sistemi e nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa
 - di potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali,
 - di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR
 - di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica.

Art. 64 comma 6-sexies (Regolamento di adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'Istruzione)

- Sintesi** È previsto l'emanazione dell'**ennesimo Regolamento per**
contenuto **l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero** dell'istruzione con cui apportare modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti. Il nuovo Regolamento prevede l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale (con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia).
- La dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 64 commi 6-bis e 6 ter (Incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell'Università e della Ricerca)

Sintesi contenuto Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere **69 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione F1**, del comparto funzioni centrali anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (articolo 21 della legge n. 240/10). Tali procedure sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche.

Viene incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di 15 unità di personale in via transitoria (per gli anni dal 2021 al 2027) la dotazione complessiva del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della Ricerca. Pertanto la dotazione di tali uffici passa da 60 a 75.

Sempre per gli anni 2021-2027, in aggiunta al contingente degli Uffici di diretta collaborazione (75 unità), presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto.

INTERVENTI VARI

Articolo 55-bis

(Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)

Sintesi contenuto La norma stabilisce che **l'accesso alla professione di perito industriale da parte di coloro che siano in possesso del diploma di istituto tecnico industriale o di istituto tecnico indirizzo tecnologico, limitato alla sessione d'esame 2021, sarà consentito fino a tutto il 2024.**

Come è noto l'esercizio della professione di perito industriale è riservato agli iscritti nell'albo professionale, al quale si accede, previo superamento di un esame di stato

- con il diploma di istituto tecnico industriale o diploma di istituto tecnico ad indirizzo tecnologico di cui al DPR n. 88 del 2010 congiunto al praticantato svolto per almeno 18 mesi. Tale modalità limitata al 2021 è stato prorogato al 2024
- con diploma di laurea triennale afferenti a specifiche classi di laurea, congiunto ad un tirocinio di 6 mesi (che può essere svolto anche, in tutto o in parte, durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università).

Art. 64 comma 6-septies

Contributo alla Fondazione "I Lincei per la scuola"

Sintesi contenuto Viene **prorogato anche il 2021 il contributo di € 250.000,00** in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola", che ha sede presso l'Accademia Nazionale dei Lincei.

La Fondazione "I Lincei per la scuola" è nata nel 2015 si propone, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, di promuovere e coordinare un progetto per una nuova didattica della scuola. Con uno specifico accordo stipulato nel 2021 tra Ministero e Fondazione si intende favorire

- a) la ricerca e la sperimentazione di nuovi processi di apprendimento-insegnamento basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, il pensiero computazionale, l'intelligenza artificiale, i big data, la cybersicurezza, la valorizzazione delle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), l'educazione ai media;
- b) l'attuazione di percorsi formativi pilota in favore dei docenti delle istituzioni scolastiche italiane in presenza e/o on line;
- c) la promozione di percorsi di qualificazione, di integrazione e di scambio di conoscenze e buone pratiche sulla didattica digitale, anche in rete con i referenti PNSD presso gli Uffici scolastici regionali, gli animatori digitali, i team per l'innovazione digitale, le équipe formative territoriali, i poli formativi innovativi "Future Labs", coordinati dal Ministero dell'istruzione
- d) la sperimentazione di iniziative per la valorizzazione dei talenti e degli studenti, attraverso azioni didattiche congiunte.